

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA DI APPELLO

A seguito del ricorso proposto dal sig. Loris Cereda avverso la sentenza emessa dalla Commissione Giustizia e Disciplina la Commissione di Appello composta da

Avv. Gianfranco Ceoletta - Presidente

Avv. Luca Malvezzi Campeggi - Giudice

Dr. Giacomo Rota - Giudice

riunitasi il 16.04.2013 in Milano, Viale Regina Giovanna 12, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana, dopo aver sentito il signor Procuratore Federale ed il ricorrente Signor Loris Cereda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con provvedimento 20.11.2012 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Giustizia e Disciplina il M.º Loris Cereda per rispondere della contestazione formale contenuta nell'avviso 26.07.2012 e del seguente tenore:

"E' stato segnalato alla Procura Federale della Federazione Scacchistica Italiana che, nel corso di due incontri del Campionato Italiano e Squadre FSI (nelle date del 6 marzo 2011 e del 18 marzo 2012) e nel corso di un incontro del Trofeo Lombardia 2011 (in data 25 settembre 2011), Lei sia stato visto partecipare ai rispettivi incontri in qualità di giocatore con all'interno del Suo orecchio destro un oggetto che è stato descritto da chi lo ha notato rispettivamente anche come: "un oggetto di forma circolare, piuttosto difficile da scorgere per via delle dimensioni molto

ridotte e del colore scuro", come "un dispositivo simile ad una piccola semisfera di color carne" e come "un oggetto nell'orecchio destro". È stato segnalato che tale oggetto (che si è inteso essere di dimensioni diverse) si trovasse unicamente nel Suo orecchio destro e che non sia stata notata alcuna traccia di un analogo oggetto nel Suo orecchio sinistro nel corso dello svolgimento dei suddetti incontri".

La Commissione Giustizia e Disciplina si riuniva il 22.12.2012 e nel corso di tale udienza venivano sentiti i testimoni Nicola Giovanni Mastrorilli, Walter De Marco ed Edoardo Bonazzi.

Successivamente in data 15.01.2013 la Commissione emetteva sentenza con la quale infliggeva al signor Loris Cereda la sanzione della radiazione.

Avverso tale decisione in data 23.01.2013 alle ore 12.05 il signor Cereda sottoscriveva il ricorso spedito precedentemente dallo stesso a mezzo posta elettronica in data 18.01.2013 ed in pari data provvedeva al pagamento della prescritta tassa.

La Commissione d'Appello con provvedimento del Presidente in data 05.04.2013, ritenuto necessario garantire il rispetto del contraddittorio sulla preliminare questione di ammissibilità del ricorso nonché sul merito fissava pubblica udienza per il giorno 16.04.2013, concedeva termine sino al 15 .04.2013 per memorie e dava rituale comunicazione alle parti.

Solo il Procuratore Federale depositava memoria, con la quale eccepiva la irritalità del ricorso in appello.

All'udienza del 16.04.2013 veniva sentito il Procuratore Federale che insisteva nella questione preliminare di inammissibilità del ricorso richiamando la memoria depositata e nel merito insisteva per la reiezione del ricorso rimettendosi a giustizia per quanto attiene la misura della pena, così come avvenuto in primo grado. Il Cereda ribadiva le proprie ragioni contenute nel ricorso stesso sottolineando come i tre incontri di cui è contestazione fossero privi di attribuzione di punteggio.

*** ** **

La Commissione ritiene che la sentenza impugnata non regga alle censure e debba essere riformata per le motivazioni di seguito esposte.

SULLA AMMISSIBILITA' E RITUALITA' DEL RICORSO

Occorre , anzitutto, esaminare la questione preliminare segnalata dalla segreteria dell'organo di giustizia ed eccepita dal Procuratore Federale.

Risultano pacificamente agli atti del procedimento le seguenti circostanze:

1. il sig. Cereda riceveva in data 17.1.2013 con raccomandata, comunicazione della sentenza di primo grado della Commissione Giustizia e disciplina del 15.1.2013;
2. il sig. Cereda lo stesso giorno 17.1.2013 provvedeva ad inviare tramite posta elettronica il ricorso - privo di firma - avverso detta decisione, con avvenuta ricezione da parte della segreteria dell'organo di giustizia;
3. il sig. Cereda in data 23.1.2013, recatosi presso la sede della Federazione, provvedeva alla sottoscrizione del ricorso ed al pagamento della relativa tassa.



Considerata l'attinenza delle menzionate circostanze a profili di ritualità del ricorso di cui agli artt. 49 e ss. del regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente del Collegio giudicante, sentiti gli altri componenti, con decreto 5.4.2013 ha assegnato alle parti un termine per eventuali memorie scritte in vista dell'udienza pubblica del 16.4.2013.

Il Procuratore Federale, con memoria depositata in data 15.4.2013, ha svolto le seguenti argomentazioni:

a) ha rilevato che l'art. 49, comma 1, del regolamento Giustizia e Disciplina dispone che *"i ricorsi devono essere proposti alla C.G.D.A. entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato, escluso quello della comunicazione del provvedimento"* e in seguito, nel medesimo comma, che *"l'inosservanza del termine sopraindicato costituisce motivo di inammissibilità del ricorso e ne preclude l'esame"*;

b) egli ha, altresì, rammentato che l'art. 49 comma 2 del detto regolamento dispone inoltre che *"i ricorsi devono essere inoltrati, accompagnati dalla relativa tassa. Le impugnazioni devono contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi anche sommari dell'impugnazione, la eventuale richiesta di essere sentiti dalla C.G.D.A., la firma dell'appellante"*. Ne deduce che, sebbene non sia espressamente specificato nel citato articolo del regolamento, si possa tuttavia ritenere che la sussistenza di ognuno dei sopraindicati elementi - eccezion fatta per la "richiesta di essere sentiti dalla C.G.D.A." indicata espressamente come eventuale - sia essenziale affinché il

ricorso possa essere considerato completo in tutti i suoi necessari elementi costitutivi;

c) il Procuratore Federale ha, quindi, concluso che "*qualora si concordasse con tale teorid'* la semplice mancata sussistenza di uno solo di tali elementi, entro il termine perentorio indicato dall'art. 49, comma 1, del regolamento, renderebbe il ricorso privo di tutti i suoi necessari elementi costitutivi.

Ne conseguirebbe che, poichè sia la sottoscrizione del ricorso che il pagamento della relativa tassa risultano effettuati dal sig. Cereda in data 23.1.2013, ossia quando il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento era decorso, l'esame della sentenza di primo grado sarebbe a questo Collegio precluso in quanto l'inosservanza del menzionato termine perentorio costituirebbe motivo di inammissibilità del ricorso.

Il sig. Cereda, che si è difeso personalmente in fase di appello, non ha depositato memoria sul punto.

Osserva questo Collegio che per la più corretta disamina della questione è necessario il preliminare richiamo all'art. 43 dello Statuto della Federazione Scacchistica.

Tale norma impone a questa Commissione di Appello di amministrare la giustizia certamente "*in base*" al sopra richiamato regolamento Giustizia e Disciplina ma "*nel rispetto ed in applicazione*" delle regolamentazioni del Coni "*ivi compresi i principi*

espressi dal Codice dell'Alta Corte di Giustizia' (di seguito : c.a.g.s.), che costituisce l'ultimo grado del sistema della giustizia sportiva.

Il menzionato Codice, al fine di non frapporre ostacoli al diritto degli interessati - già gravati nella giustizia sportiva da limitati termini per impugnare - di reagire ad una sanzione disciplinare reputata illegittima, ammette espressamente la possibilità di provvedere alla regolarizzazione di atti e documenti.

In particolare l'art. 7 c.a.g.s. dispone che, qualora vengano rilevate incompletezze o irregolarità del ricorso, il Presidente del Collegio assegni alla parte un termine per l'eventuale completamento o regolarizzazione.

Tale norma -in tutta evidenza- fonte normativa di rango primario, giusto il richiamo ex art. 43 dello statuto federale - impone ,dunque, da un lato, ove possibile, di interpretare le norme del regolamento Giustizia e Disciplina vigente in modo ad essa conforme e, dall'altro, ove necessario, di disapplicare le norme regolamentari confliggenti.

Osserva questo Collegio che, nel caso in esame, il sig. Cereda ha tempestivamente reagito alla decisione di primo grado trasmettendo nello stesso giorno della comunicazione, avvenuta in data 17.1.2013, il ricorso in appello, seppur privo di firma autografa.

In caso di eventuale successiva inerzia dell'appellante si sarebbe ben applicato il principio dell'assegnazione di un termine ex art. 7 c.a.g.s..

Non vi è stata nel caso in esame necessità di far ricorso al principio della regolarizzazione degli atti previa assegnazione di un termine, dal momento che lo stesso Cereda ha provveduto in data 23.1.2013 tanto alla sottoscrizione del ricorso quanto al pagamento della relativa tassa ponendo egli stesso rimedio ad una situazione di incompletezza ed irregolarità in coerenza con l'art. 7 c.a.g.s..

Peraltro e ad abundantiam, come evidenziato dal Procuratore Federale nella memoria scritta, all'interno dell'art. 49 del regolamento giustizia e disciplina vigente non è espressamente specificata l'essenzialità degli elementi ivi indicati. Anche per tale ragione è, quindi, possibile procedere ad una interpretazione del regolamento conforme ai principi del codice dell'alta corte di giustizia in materia di sanabilità degli atti, che costituiscono un obbligo da rispettare ed applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 dello statuto federale.

Un ulteriore rilievo è che, comunque, le norme regolamentari che si appalesano in contrasto con la regolamentazione Coni e c.a.g.s., nel suo complesso o in singole norme - e ve ne sono plurime, a partire da quella (art. 50 co.9 reg.G&D) che prevede la possibilità di ricorso avverso le decisioni di questo Collegio alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del Coni ora soppressa e sostituita dai due nuovi organi esofederali dell'Alta Corte di giustizia e del Tribunale Nazionale di Arbitrato, aventi competenze differenti - debbano essere disapplicate, mentre nel caso concreto in esame la norma regolamentare che impone di dichiarare

l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma (art. 50,co.8 reg. G&D) debba essere interpretata in coerenza sistematica con l'art. 7 c.a.g.s..

D'altra parte, la necessità di recepire in modo esplicito la normativa scaturente dai principi di giustizia del Coni è ben presente alla Federazione Scacchistica che, come emerge dalla deliberazione del Consiglio Federale del 23.3.2013 n.26, ha insediato una apposita commissione per la "*revisione*" del regolamento giustizia e disciplina.

In questa sede non è ovviamente possibile effettuare considerazioni de iure condendo. Ci si limita, con riferimento alla fattispecie in esame, a ricordare che il principio della sanabilità delle irregolarità formali è contenuto nelle regolamentazioni di altre federazioni: così ad esempio si rammenta per la sua paradigmaticità l'art.33 comma 9 del codice di giustizia Figc, che dispone che le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi siano sanabili anche sino al momento del trattenimento in decisione.

Questo Collegio ritiene, dunque, che l'eccezione debba essere rigettata e che il ricorso in appello sia ammissibile.

SUL MERITO

Non par superfluo ricordare che i principi suesposti e quelli di diritto processuale applicabili nell'ambito della giustizia sportiva siano stati più volte, anche recentemente, esaminati dalle Federazioni affiliate al CONI.

In particolare, hanno adottato nuovi regolamenti di giustizia la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Scherma, la

Federazione Italiana Pallacanestro e, da ultimo, la Federazione Italiana Vela, che nel suo ultimo regolamento fa rinvio, per quanto non espressamente previsto, proprio ai principi del **diritto processuale penale** dello Stato!

La natura particolare del procedimento disciplinare giustificerebbe, infatti, l'applicazione garantista dei principi che reggono il processo penale.

Orbene, tramite questi principi non potremmo che arrivare alla condanna se non laddove vi sia la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'inquisito.

Ma persino senza arrivare a tale auspicabile livello, e volendo aderire alla tesi dell'autonomia e specialità della Giustizia Sportiva, in un procedimento indiziario come il presente non si può certamente dire raggiunta una prova anche solo sufficiente dell'illecito sportivo.

In altri termini, l'assai scarso materiale probatorio, il ritardo con il quale è stato acquisito e la inevitabile quanto conseguente impossibilità di effettuare ulteriori indagini non fanno altro che portare elementi di ben più che ragionevole dubbio.

In particolare non vi è alcuna affidabile prova che nelle tre occasioni de quo (solo su queste la Commissione è chiamata a pronunciarsi !) il Cereda abbia fatto uso di strumenti per trasmettere-ricevere istruzioni ed alterare il proprio livello di gioco.

Le descrizioni del famigerato auricolare sono contrastanti, l'indicazione di strani occhiali non è nemmeno contenuta nel capo di deferimento e difetta ogni elemento anche solo per ricostruire cosa sia realmente avvenuto.

Quanto sopra concreta una obiettiva situazione di insuperabile incertezza, a maggior ragione se si pone mente ai tempi di segnalazione troppo lontani dai fatti (6 mesi tra il primo ed il secondo episodio , 5 mesi tra il secondo ed il terzo), alla mancata immediata contestazione (eventualmente per evitare l'omologazione) ed al mancato coinvolgimento degli avversari del Cereda e dei Capitani delle altre squadre coinvolte negli incontri.

Ogni questione relativa alla tanto investigabile quanto sospetta e repentina progressione ELO, peraltro ricollegabile ad altri eventi, si colloca, evidentemente, al di fuori di questo procedimento, delimitato, come su esposto, dal deferimento.

PQM

La Commissione Giustizia e Disciplina di Appello in totale riforma della sentenza emessa dalla Commissione Giustizia e Disciplina assolve Cereda Loris dai fatti ascritti e ad integrazione del dispositivo 16.04.2013 dispone la restituzione della tassa versata.

Verona/Milano li 30.04.13

Il Presidente Estensore

Avv. Gianfranco Ceoletta

